



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
in persona dell'Avv. Michele Leone**

SENTENZA n. 11/2025

nel giudizio FSI-GSN n. 427/2025 nei confronti di
Marandino Leopoldo - id FSI n. 123690
ASD Scacchi Agropoli - id FSI n. 4086

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 27.4.2025-h. 12:00, pervenuto al G.S.N. IL 5.5.2025, l'AN Giacinto Donadio, Arbitro principale del torneo "CIA 2025 fase provinciale Salerno" tenutosi a Eboli (SA) con inizio in data 25.4.2025 e fine in data 27.4.2025, segnalò che: *"Alla fine del quarto turno il giocatore Marandino Leopoldo veniva espulso per comportamento antisportivo: a partita conclusa Marandino Leopoldo e Pagano Vincenzo restano seduti al tavolo di gioco analizzando la partita appena conclusa ad alta voce: mi avvicino al tavolo per invitare i 2 giocatori ad abbassare la voce. Al mio invito il giocatore Marandino Leopoldo contesta ad alta voce che anche lui era stato disturbato da rumori di fondo il turno precedente e ora si sentiva in diritto di parlare ad alta voce; gli ho spiegato che volendo avrebbero potuto continuare fuori in modo da non disturbare chi stava ancora giocando; allora si è alzato e ad alta voce, con tono aggressivo e minaccioso, ha contestato la mia decisione asserendo che per protesta non mi avrebbe consegnato il suo formulario della partita. Pertanto, ho ritenuto opportuno espellerlo per il regolare svolgimento del torneo. All'inizio del turno 5 è entrato in sala di gioco pretendendo di far mettere a verbale una sua dichiarazione. Gli ho spiegato che ciò non gli era consentito in quanto il verbale è un documento dell'arbitro che è tenuto a registrare tutto ciò che avviene durante l'evento, al più avrebbe potuto fare ricorso alla giustizia federale contro la mia decisione. Dopo circa mezz'ora è ritornato in sala torneo con un cellulare acceso chiedendomi ad alta voce, disturbando lo svolgimento del torneo, la lettura del verbale. Solo dopo aver chiesto all'organizzatore di far intervenire la forza pubblica, per consentire il regolare prosieguo del torneo, è uscito dalla sala."*

Comunicato al Sig. Leopoldo Marandino e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla ASD Scacchi Agropoli, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 23 maggio 2025 e che nel termine perentorio di giorni due, antecedenti la data suindicata, avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, il 19.5.2025 il Sig. Marandino ha inoltrato una memoria difensiva, diretta per conoscenza anche alla C.A.F., nella quale ha dedotto in particolare che *"la ricostruzione fatta dall'arbitro Donadio nel suo verbale contiene molte inesattezze e alcune affermazioni addirittura completamente false"* e che *"la conduzione arbitrale durante tutto il torneo è parsa a tutti parziale e insufficiente"*, con la conclusione *"ritengo di avere già subito un grande torto per l'esclusione dal quinto turno; ora sarebbe veramente poco comprensibile una ulteriore punizione"*.

MOTIVI DELLA DECISIONE



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

- Quanto al tesserato Marandino Leopoldo - id FSI n. 123690

In via preliminare va dichiarata l'improcedibilità della presente azione disciplinare in relazione ai fatti per i quali l'Arbitro ha espulso il giocatore dalla competizione.

Tale declaratoria consegue all'applicazione del principio generale dell'ordinamento giuridico del "ne bis in idem", operativo anche nei procedimenti della giustizia sportiva (cfr., ex pluribus, Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 118/2012; Corte Federale d'Appello FIGC n. 76/2019-2020/Reg. Dec.).

Nel caso di specie, la non procedibilità deriva dalla preclusione determinata dalla consumazione del potere disciplinare già esercitato dall'Ufficiale di gara (arg. Corte Suprema di Cassazione, Sez. Un. Penali, 28.6.2005 n. 34655) e concerne tutti i fatti storici-naturalistici riferiti nella segnalazione dello stesso Ufficiale di gara, quali presupposti del provvedimento sanzionatorio adottato, indipendentemente dalla loro eventuale conforme o diversa valutazione e qualificazione giuridica, demandata alla cognizione di questo Giudice Sportivo Nazionale (arg. Corte Cost. 21.7.2016 n. 200).

Ciò posto, quanto ai fatti successivi all'adozione del provvedimento sanzionatorio, va osservato che la memoria difensiva 19.5.2025 non ha fornito sufficienti elementi di prova contraria a quanto riferito nella segnalazione arbitrale che, benchè non abbia fede privilegiata, assume pur sempre una rilevante valenza probatoria, in quanto proveniente da un soggetto, l'Ufficiale di gara che "è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche" (per dirla con Cass., Sez. Un. 9.1.2019 n.328).

Orbene, in difetto di risultanze probatorie idonee ad inficiare il referto arbitrale, la condotta del Sig. Marandino si appalesa senz'altro sconveniente.

Lo stesso, infatti, dapprima ha preteso che fosse verbalizzata una sua dichiarazione e poi, con un dispositivo acceso e potenzialmente in grado di effettuare registrazioni audio/video, richiesto ad alta voce che gli fosse letto il verbale, mentre era in corso il 5° turno di gioco con il conseguente disturbo al regolare svolgimento della competizione.

Tali circostanze di fatto, l'incomodo per i giocatori e la perturbazione del sereno andamento della manifestazione risulta sostanzialmente riconosciuto nella stessa memoria difensiva 19.5.2025 laddove il Sig. Marandino, in particolare, ammette: *"Io l'ho incalzato con la domanda, allo scopo di rendere evidente a tutti i presenti...Gli chiedevo di esprimersi chiaramente in tal senso davanti a tutti"*, ravvisando che il *"mio comportamento"* era stato *"forse troppo deciso"*.

Trattasi, pertanto, di una condotta del tutto inopportuna, sia nella sostanza per quanto inopinatamente preteso dall'Arbitro, sia nella forma per le modalità degli atteggiamenti assunti nei confronti dello stesso Ufficiale di gara al cospetto pubblico di tutti i partecipanti all'evento, giocatori compresi durante, del resto, il corso delle loro partite.

Ciò ha apportato disdoro all'immagine della Federazione nella sua articolazione della direzione arbitrale ed organizzazione della competizione, nonché discredito del movimento scacchistico in generale, in trasgressione dell'art. 35, co. 1° del R.G.D. (*"Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale."*) e dell'art. 11.1 del Regolamento F.I.D.E. del Gioco degli Scacchi (*"I/le giocatori/trici non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi"*).



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Sicché, per tale dedotta responsabilità, ex art. 24 R.G.D. al tesserato Marandino va comminata la sanzione prevista dall'art. 35, co. 3° R.G.D. (*"La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione."*) e, quindi, quella prescritta dall'art. 34, co. 5° R.G.D.:

"Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi."

Orbene, posto che la dedotta responsabilità può ritenersi di particolare gravità, da un canto, per la specie, i modi, il tempo e il luogo della condotta e, d'altro canto, perché l'agente è componente del Consiglio Direttivo dell'affiliata ASD Scacchi Agropoli, si ritiene equa l'applicazione della sanzione della sospensione dall'attività agonistica per la durata di mesi quattro, attenuata a mesi tre in applicazione della circostanza di cui all'art. 44, co. 1°, lett. d), essendosi il medesimo agente adoperato per limitare eventuali ulteriori conseguenze della propria infrazione, una volta spontaneamente allontanatosi dalla sede di gioco.

Va, altresì, rilevato che nella propria memoria difensiva 19.5.2025 il Sig. Marandino si è spinto fino all'affermazione che *"voglio fare presente che la conduzione arbitrale durante tutto il torneo è parsa a tutti parziale e insufficiente"*.

Trattandosi di una dichiarazione, proveniente da un Dirigente sociale, destinata ad essere conosciuta pubblicamente e di contenuto lesivo della reputazione dell'Arbitro principale Sig. Giacinto Donadio, la stessa potrebbe configurare l'infrazione di cui all'art. 34 R.G.D., qualora non risultasse fondata da elementi di prova documentale e/o costituenda.

Allo stato, pertanto, questo Giudice ha il dovere di denunciare la circostanza al Procuratore Federale per gli adempimenti di sua competenza, al fine dell'eventuale accertamento di violazioni statutarie e regolamentari da parte dei soggetti interessati.

- Quanto alla ASD Scacchi Agropoli - id FSI n. 4086

L'art. 5, co. 1° R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Nel caso di specie, in tale responsabilità oggettiva è incorsa la ASD Scacchi Agropoli, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, quale società affiliata alla F.S.I. per il cui tramite il Sig. Leopoldo Marandino risulta tesserato.

Senonché, a carico di detta società è esclusa ogni sanzione, in quanto a norma dell'art. 35, co. 3° R.G.D. i fatti addebitati al tesserato non sono stati dallo stesso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, quale componente del Consiglio Direttivo.

P.Q.M.



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Marandino Leopoldo - id FSI n. 123690 responsabile dei fatti addebitati;
- 2) per l'effetto, irroga al responsabile la sanzione della sospensione per la durata di mesi 3 (tre) dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;
- 3) dichiara la ASD Scacchi Agropoli - id FSI n. 4086, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti addebitati al tesserato Marandino Leopoldo;
- 4) per l'effetto dell'art. 35, co. 3° R.G.D., non commina alla medesima società alcuna sanzione.

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, trasmettendo tutti gli atti del presente giudizio al Procuratore Federale per quanto suesposto in parte motiva.

Milano, 23 maggio 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente